

derne decisioni a lor favore sempre fatte dall' Apostolica Sede. La proposizione fu; *Confessiones apud Religiosos facta, pleraque, vel sacrilega sunt, vel invalida.* E la condanna avvenne nel dì 20. di Dicembre dell'anno 1690.

In quanto all' Eucaristica Comunione appartiene, certa cosa è che dappoicche a' Monaci fu permesso di potere nelle lor Chiese pubblicamente e le solenni, e le private Messe celebrare, fu eziandio lor conceduto di poter' a' fedeli l' eucaristico cibo dispensare, quando non però eglino ricevessero il dovessero per divozione, e non per obbligo. L' obbligo, o sia il precetto, anticamente era in tre tempi dell' anno, cioè nel dì della Nascita del Signore, della sua Resurrezione, e della Pentecoste, come si riferisce nel cap. *et si non frequentius* 16., e nel cap. *Seculares* 19. de *Consecratione* dist. 2. Oltre al tempo, in cui il sagra Viatico prender si debbe, che è nell' articolo della morte, il quale amministrare anche a' Monaci fu proibito. Raffreddandosi poscia la pietà de' fedeli, que' tre tempi accennati furon ridotti ad un solo, che è quello della Resurrezione del Signore; e ciò si legge nel cap. *omnis utriusque sexus, de Punit., & Remiss.*, che fu eziandio confermato dal nostro Concilio di Trento nella Sess. 13. de *Eucharistia*, al can. 9. *Si quis negaverit, omnes & singulos Christi fideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis saltem in Paschate, ad communicandum, juxta preceptum Sanctæ Matris Ecclesiæ, anathema sit.* Sotto nome di Pasqua intendendosi e gli otto giorni prima della Domenica di Resurrezione, e gli otto giorni dopo di essa; siccome nella sua ventesima Bolla, che comin-